

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVIZZO E L'ISTITUTO
COMPRESIVO STATALE DI SOVIZZO PER L'USO DEGLI SPAZI
SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

- VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 ed in particolare l'art. 96;
- VISTA la L. n. 23 del 11 gennaio 1996;
- VISTO il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" – Ministero dell'Interno;
- VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/ 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 10 Marzo 98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" – Ministero dell'Interno -;
- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dello 01/02/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
- VISTA la L. n. 289 del 27 dicembre 2002 ed in particolare il comma 26 dell'art. 90;
- VISTO il D. Lgs. 81/2008;
- PRESO ATTO dei criteri e limiti di utilizzazione dei locali scolastici deliberati dal Consiglio di Istituto;
- PRESO ATTO che l'Auditorium, le palestre delle Scuole "D. Chiesa", "A. Moro" e "G. Rodari" saranno escluse dalla concessione alla scuola e rimangono ad uso esclusivo del Comune, con la possibilità di utilizzo in orario scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo;

Tra le parti

A. Comune di Sovizzo, di seguito denominato "Ente", per il quale interviene il Sindaco, prof.ssa Marilisa Munari

e

B. Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo, di seguito denominato "Scuola", per il quale interviene il dott. Dal Monte Carlo, nella sua qualità di dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto

premessi che

- nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le strutture scolastiche di proprietà dell'Ente sono utilizzati, oltre che per la normale e prioritaria attività scolastica, per attività e iniziative rientranti nelle funzioni e competenze dell'Ente e promosse per la collettività del territorio;
- tale utilizzo tende alla promozione culturale, sociale e civile e alla crescita dello spirito di partecipazione, autonomia e auto organizzazione dei ragazzi e degli adulti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

La presente convenzione regola la procedura per l'uso dei locali e delle strutture di cui al successivo art. 3 da parte dell'Ente, sia per proprie iniziative che per la concessione a terzi.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione è l'assegnazione degli spazi scolastici, dei servizi annessi, delle relative strutture fisse e delle attrezzature sportive ad uso pubblico, facenti parte della Scuola e ubicati nei plessi della scuola secondaria di 1° grado "A. Moro", della Scuola primaria di Sovizzo "D. Chiesa" e della primaria di Tavernelle "G. Rodari", ad esclusione dell'Auditorium, delle palestre delle medesime scuole che rimangono ad uso esclusivo del Comune, ma che possono essere usate dall'Istituto Comprensivo in orario scolastico.

Art. 4 - Procedura per l'uso degli spazi e delle attrezzature

L'Ente assume l'obbligo di richiedere alla Scuola l'assenso all'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche.

L'assenso è deliberato dal Consiglio d'Istituto visti i criteri e limiti di utilizzo che lo stesso ha preventivamente definito.

Le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto al Dirigente scolastico con congruo anticipo e dovranno indicare il tipo di attività, i tempi, la durata e il nominativo del soggetto Responsabile degli obblighi inerenti l'uso corretto dei locali, degli impianti e delle strutture.

La richiesta è corredata da apposita dichiarazione redatta dal Concessionario e firmata dal suo legale rappresentante.

Nel caso di utilizzo prolungato o annuale, l'Ente presenterà richiesta alla Scuola con congruo anticipo per conoscere gli orari di utilizzo dei locali ai fini della presente convenzione. La Scuola darà l'assenso per l'uso prolungato richiesto, con riserva di modificare il piano suddetto, sempre d'intesa con l'Ente, qualora insorgano nuove o non previste esigenze di utilizzo per la Scuola medesima.

A piano ultimato, su richiesta della Scuola, l'Ente ne invierà una copia corredata di orari, nominativi dei richiedenti ed ogni altra utile informazione in suo possesso.

L'Ente si impegna a comunicare alla Scuola il calendario di utilizzo prolungato o annuale dell'Auditorium e delle palestre.

Art. 5- Competenze e responsabilità

Rimane prioritario l'uso degli edifici e loro pertinenze per le attività scolastiche.

La concessione a terzi è rilasciata dall'Ente con proprio atto.

La Scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il Concessionario introduca nei locali.

La Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste nel Documento di valutazione rischi della scuola. La Scuola sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità civile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali, pertinenze e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessione, come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale, per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi,

in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione. Detta responsabilità rimane in carico all'Ente in quanto proprietario degli edifici scolastici. E' fatto obbligo ai Concessionari provvedersi di adeguata copertura assicurativa RCT in relazione a ciascuna delle attività svolte nei locali concessi in uso; in alternativa, tale obbligo potrà essere assunto dall'Ente.

La Scuola assume l'onere di fornire all'Ente il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. completo del rischio per la sicurezza antincendio e del piano di evacuazione.

Il Concessionario, oltre a quanto indicato, è espressamente responsabile della costante vigilanza sull'accesso agli edifici utilizzati e gestisce in piena autonomia il servizio erogato. Inoltre è tenuto, previa revoca della concessione, alla perfetta pulizia dei locali di volta in volta utilizzati e alla riconsegna degli stessi nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'uso.

Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza

L'Ente si impegna a consegnare al Concessionario il documento di valutazione dei rischi, redatto dalla Scuola ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. completo del rischio per la sicurezza antincendio e del piano di evacuazione, affinché lo stesso possa elaborare e consegnare in allegato alla domanda di concessione il proprio documento di valutazione armonizzato con quello messo a disposizione dall'Ente, tenendo conto delle attività che andranno a svolgersi e delle attrezzature utilizzate.

Il Concessionario prima dell'utilizzo dei locali rilascerà la dichiarazione di cui al precedente art. 4 dalla quale si evinceranno le responsabilità e le competenze dello stesso correlati alla sicurezza degli impianti e delle strutture.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha la durata di TRE anni scolastici con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' ammesso il rinnovo tacito, salvo disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza della presente convenzione.

Art 8 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Sovizzo, li 23 MAR. 2016

Le Parti



IL SINDACO
prof.ssa Mariisa Munari



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Carlo Dal Monte

Carlo Dal Monte